

BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DEI LIBRI DI TESTO per l'anno scolastico 2017/2018

Il Dirigente dell'Area Welfare – Settore Servizi Educativi, in attuazione della legge regionale in materia di Diritto allo Studio (L.R. 26/2001) e della delibera di G.R. n. 1210 del 2.08.2017 che stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi dei libri di testo per l'a.s. 2017/2018, emana il seguente bando relativo ai contributi per i libri di testo rivolto agli **alunni frequentanti le Scuole Secondarie di 1° grado e di 2° grado, residenti nel territorio dei comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.**

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna è competente anche per gli studenti residenti in una Regione che applica il criterio della frequenza in materia di diritto allo studio se lo studente frequenta una scuola collocata nel territorio dei Comuni dell'Unione (art. 3 dell' All. A alla delibera G.R. 1210/2017).

Gli studenti immigrati privi di residenza si considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati (art. 3 dell' All. A alla delibera G.R. 1210/2017).

Art. 1 – Finalità

Il contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di 1° grado e di 2° grado è contemplato dalla normativa in materia di diritto allo studio fra gli interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative.

Art. 2 – Destinatari e requisiti

Studenti delle scuole secondarie di 1° grado e 2° grado (medie inferiori e superiori), statali e paritarie private, le cui famiglie presentino un **valore Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2017 in corso di validità, inferiore o uguale a € 10.632,94.**

Il presente bando non attiene agli alunni della scuola primaria i quali usufruiscono della fornitura gratuita dei libri di testo a termini dell'art. 156 comma 1 D.Lgs. 297/94.

Art. 3 – Attestazione ISEE

Il valore ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente – del nucleo familiare dello studente viene determinato secondo criteri unificati a livello nazionale ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013 n. 159 e s.m.i., in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) il cui modello e le relative istruzioni per la compilazione sono contenute nell'allegato A al DM 7 novembre 2014, pubblicato sulla G.U. - serie generale – n. 267 del 17 novembre 2014 – supplemento ord. n. 87, Decreti Ministeriali nn. 363 del 29 dicembre 2015, 146 dell'1 giugno 2016 e 138 del 13 aprile 2017.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 affianca all'ISEE ordinario o standard ulteriori ISEE da utilizzarsi per la richiesta di alcune tipologie di prestazioni ed in presenza di determinate caratteristiche del nucleo familiare, in particolare per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni in presenza di genitori non conviventi (art.7). Inoltre, l'ISEE ordinario può essere sostituito dall'ISEE Corrente (con validità due mesi) calcolato in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo (art.9).

I minori in affidamento preadottivo fanno parte del nucleo familiare dell'affidatario, mentre il

minore in affidamento temporaneo presso famiglia o comunità è considerato ai fini ISEE nucleo familiare a sé stante.

Il rilascio dell'attestazione ISEE del nucleo familiare si può richiedere ai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) autorizzati e alle sedi I.N.P.S. del territorio. Ci si può anche collegare al sito I.N.P.S. "Servizi on line" e compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) on line.

Il richiedente dovrà indicare, nel modulo di domanda, il Protocollo INPS dell'attestazione ISEE rilasciata nel 2017 (il valore ISEE dello studente verrà ricavato direttamente dalla banca dati dell'INPS)

Qualora non sia ancora disponibile il protocollo INPS dell'attestazione ISEE, il richiedente dovrà indicare, solo nel periodo dal 18 al 23 ottobre 2017, i dati di presentazione della DSU (protocollo mittente).

Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande di contributo

La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore (qualora la domanda sia presentata da tutore o curatore del minore, l'Unione può richiedere la documentazione comprovante lo stato del dichiarante) o dallo studente se maggiorenne, **utilizzando l'applicativo predisposto da ER.GO e reso disponibile all'indirizzo internet <https://scuola.er-go.it>**

La domanda deve essere quindi presentata **esclusivamente on line**, con richiamo esplicito alla normativa DPR 445/2000.

A supporto della compilazione è disponibile on line la guida per l'utilizzo dell'applicativo da parte dell'utente. La guida per gli utenti è pubblicata nella pagina di primo accesso all'applicativo <https://scuola.er-go.it>

Si precisa che è indispensabile avere la disponibilità di un indirizzo e-mail.

Art. 5 – Scadenza

La compilazione della domanda deve essere effettuata esclusivamente dal 4 settembre alle ore 18,00 del 23 ottobre 2017. Il termine per la presentazione delle domande, da effettuarsi esclusivamente on line, scade alle ore 18,00 del 23 ottobre 2017. **Oltre il termine delle ore 18,00 del 23 ottobre 2017 non sarà possibile presentare le domande.**

Art. 6 – Erogazione del beneficio

La misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione dei testi della classe frequentata, così come previsto dalla nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 5371 del 16.05.2017 e ai sensi del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 781/2013.

La Regione Emilia Romagna, nel caso di un fabbisogno complessivo superiore alle risorse disponibili e nell'intento di soddisfare tutte le domande ammissibili, provvederà a determinare a consuntivo la percentuale dell'importo del contributo da erogare alle famiglie in proporzione alla spesa sostenuta per l'acquisto dei libri (la percentuale di riduzione definita dalla Regione E.R. sarà applicata ai fabbisogni dei singoli Comuni). Il Settore Servizi Educativi dell'Unione attribuirà gli importi così risultanti agli aventi diritto.

La domanda si intende accolta salvo comunicazione di rigetto che verrà inviata ai destinatari a conclusione dell'istruttoria.

Art. 7 – Riscossione del beneficio

Il richiedente che compila la domanda di contributo può autorizzare l'accredito diretto sul conto corrente bancario o postale a lui intestato indicando l'IBAN. Nel caso non venga indicato l'IBAN, l'importo del contributo spettante dovrà essere riscosso personalmente dal richiedente presso uno degli sportelli della Cassa di Risparmio di Ravenna SpA secondo le modalità indicate nell'avviso che gli verrà inviato.

Variazioni di residenza: ogni variazione di residenza deve essere comunicata tempestivamente al

Settore Servizi Educativi dell'Unione per consentire l'invio di eventuali comunicazioni relative agli esiti e alla liquidazione del contributo.

Art. 8 – Controlli

Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, l'Unione effettuerà controlli sulle dichiarazioni rese in autocertificazione sia a campione sia nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla veridicità del contenuto, anche dopo aver erogato il contributo. L'Unione potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà opportune sulla situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti (es. accesso all'anagrafe, ai sistemi informativi dell'I.N.P.S e del Ministero delle Finanze, sia attraverso il coinvolgimento della Guardia di Finanza, ecc.). A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà eventualmente richiesta atta a comprovare la completezza e veridicità dei dati dichiarati (es. documentazione di spesa relativa all'acquisto dei libri di testo, ecc.).

In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato decade dal beneficio ed è tenuto all'eventuale restituzione di quanto l'Ente ha già erogato. Resta ferma l'applicazione delle norme penali vigenti.

La documentazione di spesa relativa all'acquisto dei libri di testo deve essere conservata per 5 anni decorrenti dalla data di ricevimento del pagamento del contributo.

Art. 9 – Informazioni

Qualora l'utente non sia in grado di accedere all'applicativo è possibile:

- * presentare domanda, gratuitamente, attraverso i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati con ER.GO. (elenco sul sito <http://scuola.regione.emilia-romagna.it>);
- * contattare lo sportello socio-educativo dell'Unione attivo nel proprio comune nelle giornate e negli orari indicati nel sito web dell'Unione all'indirizzo: <http://www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Sociale/Uffici-e-sportelli-informativi/Per-tutti/Sportelli-sociali-educativi> (qualora necessario sarà possibile fissare un appuntamento telefonico ai numeri indicati);
- * contattare la Segreteria della Scuola di appartenenza nelle giornate ed orari previsti da ogni singolo Istituto scolastico

Per informazioni di carattere generale è possibile contattare il Numero verde 800955157 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e lunedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) e la mail: formaz@regione.emilia-romagna.it

Per **assistenza tecnica all'applicativo**: Help desk Tecnico di ER.GO 051/0510168 (lunedì e mercoledì dalle ore 10 alle 13 e il giovedì dalle 14,30 alle 16,30) mail:dirittostudioscuole@er-go.it

Per informazioni sulle domande dei richiedenti il beneficio:

Scuole secondarie di primo e secondo grado di LUGO

Sig.ra Franca Lega

tel. 0545 38330 lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8,30 alle 12,30

legaf@unione.labassaromagna.it

Scuole secondarie di primo grado dei Comuni aderenti all'Unione

Sig.ra Dania Golfari

tel. 0545 38262 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00

golfarid@unione.labassaromagna.it

**Il Dirigente
Carla Golfieri**